Pubblicato il 27/02/2020

**N. 00056/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 00118/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da   
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona in Ancona, piazza Cavour, 29;

***contro***

Regione Marche, Presidente della Giunta Regionale non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell’ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante «misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale è stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:

a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;

b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;

c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;

d) la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;

e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Lette le deduzioni difensive informalmente acquisite dalla Regione Marche;

Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, *«in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio»*, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Considerato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 - al fine di contrastare la diffusione del *coronavirus* - prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l’assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà costituzionali;

Rilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l’impugnata ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall’art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti *“positiva almeno una persona”;*

Considerato che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio *“tempus regit actum”* (cfr. *ex multis*: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395);

Rilevato che dall’ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando quale presupposto *“la prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID- 19”*;

Considerato che – in questa fase di sommaria delibazione in via d’urgenza – la suddetta doglianza risulta fondata;

Ritenuto che anche l’ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 6 del 2020 - che prevede la possibilità per le autorità competenti di disporre misure “*ulteriori*”, al di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) - pare assistita dal *fumus boni iuris*, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di adottare misure “*ulteriori*” va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6;

Ritenuto che sussista altresì il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a, per concedere la tutela monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che, al mutare della situazione di fatto, consegue la possibilità, per il Governo e per la Regione, di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. D.L. n. 6 del 2020;

Considerato che l’eventuale differente trattamento riservato dal Governo - in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione Marche - alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti però evocata dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica e non può comunque *ex se* giustificare l’esercizio del potere;

Attesa l’urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e considerato che appare possibile una permanenza della situazione di criticità sanitaria anche oltre la data di scadenza dell’ordinanza qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione collegiale - in deroga ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. - la camera di consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il consenso al riguardo delle parti;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.3.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 27 febbraio 2020.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Presidente** |
|  | **Sergio Conti** |

IL SEGRETARIO